

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 15 APRILE 2020.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

Deliberazione 15 aprile 2020, n. 14:

Nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

Visto l'articolo 1, comma 1, della l.r. 69/2009 il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante;

Visto l'articolo 3, comma 1, della l.r. 69/2009 il quale stabilisce che il Garante sia nominato tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;
- b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo giuridico o dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.

Visto l'articolo 5, della l.r. 69/2009 e, in particolare:

- a) il comma 1, il quale stabilisce che al procedimento per la nomina del Garante si applichino gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
- b) il comma 2, il quale prevede che il Garante duri in carica sei anni e non sia immediatamente rieleggibile;
- c) il comma 3, il quale stabilisce che il Garante prosegua nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Visto l'articolo 3, comma 2, della l.r. 69/2009 il quale prevede che la carica di Garante non possa essere ricoperta dai membri del Parlamento e del Governo, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri regionali, provinciali e comunali;

Visto l'articolo 3, comma 3, della l.r. 69/2009 il quale dispone l'applicazione, per la carica di Garante, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 10 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 4, comma 1, della l.r. 69/2009 il quale prevede che la carica di Garante sia incompatibile con:

- a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- b) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;
- c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.

Preso atto che il mandato del Garante, nominato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2013, n. 82, è scaduto il 26 ottobre 2019;

Visto l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 39, del 26 settembre 2018, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 17 ottobre 2018, n. 113 (Chiusura degli uffici consiliari i giorni 2 novembre, 24 e 31 dicembre 2018), 20 febbraio 2019, n. 12 (Chiusura degli uffici consiliari per il giorno 26 aprile 2019) e 5 giugno 2019, n. 48 (Chiusura degli uffici consiliari mese di agosto 2019);

Visto l'articolo 13 bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) il quale prevede che i termini, previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, sono sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uffici;

Preso atto che al termine per la presentazione di proposte di candidatura del 12 agosto 2019, previsto dal suddetto avviso pubblico, devono essere aggiunti dodici giorni corrispondenti ai giorni di chiusura degli uffici stabiliti con le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 113/2018, n. 12/2019 e n. 48/2019;

Ritenuto che la proposta di candidatura della signora Ciuffoletti Sofia, trasmessa tramite il portale telematico Apaci in data 14 agosto 2019, prot. n. 12269/2.12 del 19 agosto 2019, è da considerarsi presentata nei termini per effetto dei suddetti giorni di chiusura degli uffici stabiliti con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 113/2018, n. 12/2019 e n. 48/2019;

Preso atto che risultano pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, entro il termine come sopra rideterminato, le seguenti proposte di candidatura da parte dei signori:

- Bocchieri Roberto;
- Ceraudo Francesco;
- Ciuffoletti Sofia;
- Fanfani Giuseppe;
- Foti Paola;
- Giocoli Bianca Maria;
- Migliori Saverio;
- Santoro Emilio.

Vista la nota del legale rappresentante dell'associazione L'Altro diritto ONLUS - Centro di documentazione su carcere, devianza, marginalità, con sede a Firenze, trasmessa tramite il portale telematico Apaci in data 14 agosto 2019, prot. n. 12275/2.12 del 19 agosto 2019, con la quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b), della l.r. 5/2008, sono presentate le candidature della signora Ciuffoletti Sofia e del signor Santoro Emilio;

Preso atto che non sono pervenute le proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla Commissione consiliare competente;

Visto il parere espresso in data 4 marzo 2020 dalla Prima Commissione consiliare con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale il signor Fanfani Giuseppe;

Ritenuto, pertanto, di nominare quale Garante il signor Fanfani Giuseppe, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Fanfani Giuseppe sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 69/2009 e delle cause di esclusione previste dall'articolo 10 della l.r. 5/2008, nonché la presenza di una causa di incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 69/2009;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di nominare il signor Fanfani Giuseppe quale Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

2. di stabilire, secondo le motivazioni espresse in premessa, che l'efficacia della nomina del signor Fanfani Giuseppe è subordinata alla rimozione della causa di incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 69/2009, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina e che l'esercizio della carica decorrerà dal giorno successivo alla data di effettiva cessazione della causa di incompatibilità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani